



Struttura territoriale per il distretto di Corte di Appello di Napoli e di Salerno Ufficio del Referente



Ufficio per l'Innovazione del Distretto di Napoli  
Struttura Permanente di riferimento del C.S.M. per  
l'Innovazione e l'Informatizzazione

## **LE NOTIFICHE TELEMATICHE**

**STAGE INFORMATICO M.O.T. D.M. 22/10/2024**

**CORSO D25016**

Dott. Rosario Canciello

Giudice del Tribunale di Napoli Nord e già MAGRIF del Settore Civile

Napoli, 09/01/2025

**IDENTITÀ DIGITALE  
E  
FIRMA ELETTRONICA**

# IDENTITÀ DIGITALE

## Definizione Tecnica

- L'insieme delle risorse digitali associate in maniera univoca ad una persona fisica che la identifica, rappresentandone la volontà, durante le sue attività digitali.

## Definizione C.A.D. (art. 1, lett. u-quater, D.Lgs. 82/2005)

- La rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalità fissate nel decreto attuativo dell'articolo 64

## Definizione Regolamento eIDAS (art. 3, Regolamento UE 910/2014 del 23/07/2014)

- «identificazione elettronica»: il processo per cui si fa uso di dati di identificazione personale in forma elettronica che rappresentano un'unica persona fisica o giuridica, o un'unica persona fisica che rappresenta una persona giuridica;
- «dati di identificazione personale»: un insieme di dati che consente di stabilire l'identità di una persona fisica o giuridica, o di una persona fisica che rappresenta una persona giuridica;

# IDENTITÀ DIGITALE

## Esempi di Identità Digitale

**SPID** (art. 64,  
comma 2-bis, D.Lgs.  
82/2005);


**C.I.E.** (D.M.  
Interno 8/09/2022,  
pubblicato in G.U.  
233 del 05/10/2022)

**CNS** (D.M. E.F.  
09/12/2004)

# FIRMA ELETTRONICA

Giovanni Rocchi©2018

## Fonti normative



# FIRMA ELETTRONICA

Giovanni Rocchi©2018

## TIPOLOGIE DI FIRMA ELETTRONICA

	FIRMA ELETTRONICA	
eIDAS	FIRMA ELETTRONICA AVANZATA	
	FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA	
CAD	FIRMA DIGITALE	

# FIRMA ELETTRONICA

## Definizioni Regolamento eIDAS (art. 3, Regolamento UE 910/2014 del 23/07/2014)

- **«firma elettronica»:** dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare;
- **«firma elettronica avanzata»:** una firma elettronica che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 26;
- **«firma elettronica qualificata»:** una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche;

Art. 26 eIDAS: Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti: a) è connessa unicamente al firmatario; b) è idonea a identificare il firmatario; c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo; e d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.

# FIRMA ELETTRONICA

## Esempi di Firma Elettronica

<b>Firma Elettronica "semplice"</b>	<b>Firma Elettronica avanzata</b>	<b>Firma Elettronica Qualificata</b>
PIN Bancomat o username e password per accesso a siti web	firma grafometrica apposta su tablet o su una apposita superficie capace di leggere e registrare il movimento della penna	token OTP o smartcard

# FIRMA ELETTRONICA

## **Definizione C.A.D. (art. 1, lett. s, D.Lgs. 82/2005)**

**firma digitale:** un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici



## FIRMA DIGITALE

La firma digitale viene generata grazie ad una **coppia di chiavi digitali asimmetriche** attribuite in maniera univoca ad un soggetto, detto titolare:

- la **chiave privata** è conosciuta solo dal titolare ed è usata per generare la firma digitale da apporre al documento;
- la **chiave pubblica** è usata per verificare l'autenticità della firma.

Essa è basata sui principi di:

- **autenticità**, per garantire che il soggetto che ha firmato il documento è stato identificato e si è assunto la responsabilità del contenuto del documento stesso
- **integrità**, per assicurare che il documento non venga modificato dopo la sottoscrizione
- **valore legale** per dare piena validità legale al documento firmato che non può poi essere disconosciuto


Vi sono due modalità di utilizzare la firma digitale:

- **in "locale"**: si intende la firma digitale generata in uno strumento nel possesso fisico del titolare, smartcard o token
- **da "remoto"**: si intende la firma digitale generata usando strumenti di autenticazione (tipicamente user id + password + OTP o telefono cellulare) che consentono la generazione della propria firma su un dispositivo (HSM) custodito dal prestatore del servizio fiduciario qualificato di firma.

# FIRMA DIGITALE

Giovanni Rochi©2018


## CRITTOGRAFIA A CHIAVE ASIMMETRICA




# FIRMA DIGITALE

Giovanni Rocchi©2018

## FIRMA DIGITALE - Lo schema di funzionamento



## FIRMA DIGITALE Tipologie di firma digitale



### Cass. Civ., SS.UU. 10266/2018

In tema di processo telematico, a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del d.m. n. 44 del 2011 - Ministero della Giustizia -, in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAeS" e di tipo "PAeS" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf". Tale principio di equivalenza si applica anche alla validità ed efficacia della firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio in cassazione, ai sensi degli artt. 83, comma 3, c.p.c., 18, comma 5, del d.m. n. 44 del 2011 e 19 bis, commi 2 e 4, del citato decreto dirigenziale.

# DOMICILIO DIGITALE

# DOMICILIO DIGITALE

## **Definizione C.A.D. (art. 1, lett. n-ter, D.Lgs. 82/2005)**

**domicilio digitale:** un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito "Regolamento eIDAS", valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale

# DOMICILIO DIGITALE

## ***Art. 3-bis, D.Lgs. 82/2005***

- I. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i professionisti **tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi** e i **soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese** hanno **l'obbligo di dotarsi** di un domicilio digitale **iscritto nell'elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter**.
- I-bis. Fermo restando quanto previsto al comma I, **chiunque ha facoltà** di eleggere o modificare il proprio domicilio digitale da **iscrivere nell'elenco di cui all'articolo 6-quater**.

# DOMICILIO DIGITALE

## **Art. 16-sexies, D.L. 179/2012**

Quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.

# DOMICILIO DIGITALE

## **Art. 16, D.L. 179/2012**

Nei procedimenti civili nei quali **sta in giudizio personalmente la parte** il cui indirizzo di posta elettronica certificata **non risulta da pubblici elenchi**, la stessa può indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tale caso le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, si effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e 8. Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma 12.

# DOMICILIO DIGITALE

## **Cass. 39970/2021 (concorso tra domicilio fisico e digitale)**

Qualora vi sia stata indicazione della domiciliazione digitale, non circoscritta alle sole comunicazioni, le notifiche, al fine di far decorre il termine breve, devono avvenire necessariamente in tale luogo telematico (Cass., 01/06/2020, n. 10355) [...] il domicilio digitale può essere utilizzato per la notificazione in questione, anche se **non elide la prerogativa processuale di eleggere domicilio fisico, sicché le due opzioni concorrono** (Cass., 11/02/2021, n. 3557);

# DOMICILIO DIGITALE

## **Il domicilio digitale entra nel C.P.C.**

Il D.Lgs. 164/2024 (c.d. Correttivo Cartabia) ha sistematizzato le norme sparse nelle fonti normative innanzi richiamate in tema di domicilio digitale e ne ha concentrato nel codice di rito (e nelle relative disp. att.) le fondamentali regole valesvoli in tema di giustizia civile:

- Art. 136 e 149-bis, c.p.c. (notifiche tramite Ufficiale Giudiziario);
- Art. 170 c.p.c. (notificazioni e comunicazioni alla parte costituita);
- Art. 196-septies. I, disp. att. c.p.c. (domicilio digitale).

# DOMICILIO DIGITALE

## Domicilio Digitale Generale

- Domicili digitali indicati negli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater del C.A.D. (oggi espressamente richiamati anche nell'art. 196-septies. I, disp. att. c.p.c.), nonché quello indicato dall'art. 26, comma 5, lettera a), D.L. 76/2020.

## Domicilio Digitale Speciale

- L'indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, eletto ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, C.A.D. o di altre disposizioni di legge, come domicilio speciale per determinati atti o affari, se a tali atti o affari è riferita la notificazione, di cui all'articolo 26, comma 5, lettera b), del D.L. 76/2020.

## Domicilio Digitale di Piattaforma

- L'indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, appositamente eletto per la ricezione delle notificazioni delle pubbliche amministrazioni effettuate tramite piattaforma, di cui all'articolo 26, comma 5, lettera c), D.L. 76/2020.

# DOMICILIO DIGITALE

## In particolare, il Domicilio Digitale Speciale

- Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato o, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto (art. 170 c.p.c.)
- Quando la parte sta in giudizio personalmente, **ai soggetti dotati di domicilio digitale eletto ai sensi dell'articolo 3-bis, commi 1 e 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o che hanno indicato un domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, dello stesso codice** le comunicazioni e le notificazioni sono effettuate tramite posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato e si applicano le disposizioni previste dal settimo comma dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile, salvo che la legge non preveda diversamente.

# CONCETTO DI PUBBLICO ELENCO

## ***Art. 3-bis, comma 1, L. 53/1994***

La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata **all'indirizzo risultante da pubblici elenchi**, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

# CONCETTO DI PUBBLICO ELENCO

## ***Art. 16-ter, D.L. 179/2012***

A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli **6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82**, dall'articolo **16, comma 12**, del presente decreto, dall'articolo **16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185**, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il **registro generale degli indirizzi elettronici**, gestito dal Ministero della giustizia.

# PUBBLICI ELENCHI

---

INI-PEC (Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata);

---

ReGindE (Registro generale degli indirizzi Elettronici);

---

Registro PP.AA. (Registro delle Pubbliche Amministrazioni);

---

Registro Imprese

---

Indice P.A. (solo in via sussidiaria)

---

ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione residente)

---

INAD (Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese)

# INI-PEC

- Art. 6-bis C.A.D.
- Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata
- È istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico
- Raccoglie tutti gli indirizzi di PEC delle Imprese e dei Professionisti presenti sul territorio italiano ed è pensato per chiunque abbia la necessità di ottenere l'indirizzo di PEC di un professionista o di un'impresa che desidera contattare
- Viene aggiornato con i dati provenienti dal Registro Imprese e dagli Ordini e dai Collegi di appartenenza, nelle modalità stabilite dalla legge.

# REGINDE

- Art. 7, D.M. 44/2011
- Registro generale degli indirizzi Elettronici
- Gestito dal Ministero della giustizia e contiene i dati identificativi nonché l'indirizzo di PEC dei cc.dd. soggetti abilitati esterni.

# REGISTRO PP.AA.

- Art. 16, comma 12, D.L. 179/2012
- Registro delle Pubbliche Amministrazioni;
- Contiene gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni Pubbliche;
- E' consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli Avvocati;
- Entro il 30.11.2014 le PP.AA. dovevano comunicare al Ministero della Giustizia il proprio indirizzo PEC.

## REGISTRO PP.AA.

- Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 ha disposto, con l'art. 28, comma 1, lettere a) e b), la modifica dell'art. 16, commi 12 e 13, nonché l'introduzione del comma 1-ter all'art. 16-ter del D.L. 179/2012
- Art. 16, comma 13, D.L. 179/2012:  
In caso di mancata comunicazione ai sensi del comma 12, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano ai sensi dei commi 6 e 8 e le notificazioni ad istanza di parte si effettuano ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter

# REGISTRO PP.AA.

## **Art. 16-ter, comma 1-ter, D.L. 179/2012**

- [...] in caso di mancata indicazione nell' elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale **è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 [...]**
- La norma è stata confermata dall'art. 3-bis, comma 1-bis, L. 53/1994, così come introdotto dall'art. 12, D.Lgs. 149/2022

# INDICE P.A.

- Art. 57-bis C.A.D., oggi art. 6-ter C.A.D. (a seguito del D.Lgs. 179/2016)
- Indice degli indirizzi delle Pubbliche Amministrazioni;
- Oggi rinominato in: "*Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi*", a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 217/2017;
- Costituisce l'archivio ufficiale contenente i riferimenti organizzativi, telematici e toponomastici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi;
- E' realizzato e gestito dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)
- Le Amministrazioni sono tenute a comunicare e ad aggiornare tempestivamente gli indirizzi e i contenuti dell'Indice secondo le indicazioni fornite da AgID



VICENDE  
NORMATIVE  
INDICE P.A.

**A far data dal 19 agosto 2014 il c.d. Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) non è più da considerarsi pubblico elenco** (almeno per le finalità di cui alla normativa in tema di notificazione e comunicazione di atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale, ex art. 16-ter, D.L. 179/2012):

La precedente formulazione dell'art. 16-ter, D.L. 179/2012, conv. in L. 221/12, prevedeva che erano da intendersi per pubblici elenchi quelli previsti:

- dagli artt. 4 e 16, comma 12 del medesimo decreto (Registro PPAA.);
- dall'art. 16 del D.L. 185/2008 (Registro Imprese – al comma 6 – I.P.A. – al comma 8 – );
- dall'art. 6-bis, D.Lgs. 82/2005 (INI-PEC);
- il registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia (c.d. ReGinde).



VICENDE  
NORMATIVE  
INDICE P.A.


A seguito della modificazione apportata dal D.L. 90/2014, conv. in L. 114/2014, l'art. 16-ter, D.L. 179/2012 richiama, non più l'intero art. 16, D.L. 185/2008, bensì il solo comma 6, D.L. cit. (ovvero il solo Registro Imprese).

Anche il successivo D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 ha confermato l'inserimento nel novero dei pubblici elenchi, tra gli altri, solo di quelli di cui agli articoli 6-bis e 6-quater, e non anche quello di cui al 6-ter (IPA), D.L. 179/2012.

In questo contesto si inserisce il novellato comma 1-ter dell'art. 16-ter, D.L. 179/2012 introdotto dal D.L. 76/2020, a mente del quale «[...] *in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è **validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*** [...]»

A tale suddetta norma oggi rimanda anche il neo-introdotto art. 3-bis, comma 1-bis, L. 53/1994, inserito dall'art. 12, D.Lgs. 149/2022.

# Gli elenchi utilizzabili per le notifiche PEC ai sensi dell'art. 16-ter DL 179/2012



# INAD

- *Art. 6-quater C.A.D.*
- Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese;
- Per la sua attuazione sono state rilasciate le linee guida da parte dell'AgID in data 07/07/2022, di recente aggiornate in data 08/08/2023;
- I domicili digitali presenti nell'INAD sono utilizzabili per l'invio di comunicazioni elettroniche aventi valore legale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera n-ter) del CAD

# INAD

Possono eleggere il loro domicilio digitale mediante INAD:

- a) le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano la capacità di agire;
- b) i professionisti che svolgono una professione non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della legge n. 4/2013 (di seguito Professionisti)
  - il domicilio digitale dei professionisti iscritti nell'INI-PEC sarà inserito anche nell'INAD quale domicilio digitale in qualità di persone fisiche, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso;
  - entro 30 gg. dall'inserimento provvisorio il professionista ha facoltà di indicare un Domicilio Digitale «personale»
- c) gli enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione nell'INI-PEC.

# I PUBBLICI ELENCHI SONO EQUIPOLLENTI?

**Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3709 dell'08/02/2019 (non massimata); Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 24160 del 27/09/2019 (egualmente non massimata):**

Il "domicilio digitale" previsto dall'art. 16 sexies del D. L. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, in Legge n. 221 del 2012, come modificato dal D. L. n. 90 del 2014, a sua volta convertito, con modificazioni, in legge n. 114 del 2014, corrisponderebbe esclusivamente all'indirizzo p.e.c. che ciascun avvocato abbia indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, sia stato inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (Re.G.Ind.E.) gestito dal Ministero della Giustizia.

**Cass., Sez. I, 03/02/2021, n. 2460:**

«A seguito dell'istituzione del cd. "domicilio digitale", di cui all'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni in l. n. 114 del 2014, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite [...] presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6 bis, 6 quater e 62 del d.lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 2 del 2009, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e, quindi, **indistintamente, dal registro denominato Ini-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E.**» (sostanzialmente confermata da Cass., Sez. I, 12/11/2021, n. 33806).

# LE NOTIFICAZIONI TELEMATICHE

LE FONTI  
NORMATIVE DELLE  
NOTIFICAZIONI  
TELEMATICHE

---

**L. 21 gennaio 1994, n. 53** (Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati), come modificato dalla Legge 228/12 e dalla Legge 114/14, nonché, da ultimo, dal D.Lgs. 149/2022;

---

**D.L. 179/2012**, convertito con modificazioni nella Legge 221/2012, e succ. modd.;

---

**D.Lgs. 82/2005** (c.d. C.A.D.);

---

**D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68** (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3), e succ. modd.;

---

**D.M. 21 febbraio 2011, n. 44** (Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24), e succ. modd.;

---

**Prov. Resp. DGSIA 16 aprile 2014** (Specifiche tecniche previste dall'art. 34, c.1, D.M. 44/2011), sostituito dal **Prov. Resp. DGSIA 07 agosto 2024**, al fine di adeguare le Specifiche tecniche alle modifiche apportate al D.M. 44/2011.

**PRINCIPALI NOVITÀ IN  
MATERIA DI NOTIFICAZIONI  
TELEMATICHE INTRODOTTE  
DAL D.LGS. 149/2022**

---

**Passaggio dalla mera facoltà all'obbligo della notificazione a mezzo PEC (nei casi e con le eccezioni previste dalla legge)**

---

**Conferma della reintroduzione della possibilità di notificare a indirizzo estratto da I.P.A., ma in via sussidiaria**

---

**Regolamentazione delle ipotesi in cui la notifica a mezzo PEC non sia possibile per causa imputabile o non imputabile al destinatario**

---

**Entrata in Vigore: Le nuove disposizioni in materia di notificazioni telematiche si applicano ai procedimenti instaurati dopo il 28/02/2023 (cfr. art. 35, D.Lgs. 149/2022, sostituito dall'art. 1, comma 380, L. 197/2022)**

## DALLA FACOLTÀ ALL'OBBLIGO DELLA NOTIFICAZIONE A MEZZO P.E.C.

### **Art. 3-ter, comma 1, L. 53/1994 (introdotto ad opera del D.Lgs. 149/2022):**

L'avvocato **esegue** la notificazione degli atti giudiziari in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato quando il destinatario:

- a) **è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi;**
- b) **ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo decreto.**

Contestuale modificazione dell'art. 4, L. 53/1994, con introduzione di un ultimo inciso secondo cui: «Per le notificazioni in materia civile e degli atti stragiudiziali, la facoltà prevista dal primo periodo può essere esercitata fuori dei casi di cui all'articolo 3-ter, commi 1 e 2.»

## DALLA FACOLTÀ ALL'OBBLIGO DELLA NOTIFICAZIONE A MEZZO P.E.C.

### **Art. 3-ter, comma 2 e 3, L. 53/1994 (così come modificati dal D.Lgs. 164/2024):**

- (a) Se la notificazione di cui al comma 1 non può essere eseguita o non ha esito positivo **per causa imputabile** al destinatario, l'avvocato la esegue mediante inserimento dell'atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l'inserimento, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale. La notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento ovvero, se anteriore, nella data in cui egli accede all'area riservata;
- (b) Se la notificazione di cui al comma 1 non può essere eseguita o non ha esito positivo **per causa non imputabile** al destinatario, essa è eseguita dall'avvocato a mezzo del servizio postale o dall'ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. A questo scopo l'avvocato dichiara all'ufficiale giudiziario che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo posta elettronica certificata non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per la causa non imputabile al destinatario specificamente indicata.

## DALLA FACOLTÀ ALL'OBBLIGO DELLA NOTIFICAZIONE A MEZZO P.E.C.

### **Art. 4-ter D.L. 51/2023 (conv. con mod. dalla L. 87/2023):**

(Proroga in materia di disciplina delle notificazioni eseguite dagli avvocati ai sensi dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 164/2024)

- L'efficacia delle disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53, introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, è sospesa **fino al 31 dicembre 2024**. Fino a tale data, quando la notificazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-ter della citata legge n. 53 del 1994 **non è possibile o non ha esito positivo**, essa è eseguita con le **modalità ordinarie** e si perfeziona, **per il soggetto notificante**, nel momento in cui è **generata la ricevuta di accettazione** della notificazione dallo stesso inviata mediante posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

## DALLA FACOLTÀ ALL'OBBLIGO DELLA NOTIFICAZIONE A MEZZO P.E.C.

**Cass., SS.UU., 05/11/2024, n. 28452**

Nel **regime antecedente alla novella recata dal d.lgs. n. 149 del 2022**, la notificazione a mezzo PEC eseguita dall'avvocato ai sensi dell'art. 3-bis della legge n. 53 del 1994 non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell'ipotesi di saturazione della casella di PEC con messaggio di errore dalla dicitura "casella piena"), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. "RdAC"). Ne consegue che il notificante, ove debba evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, **sarà tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio** attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., **potendo così beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della originaria notificazione inviata a mezzo PEC.**

## DALLA FACOLTÀ ALL'OBBLIGO DELLA NOTIFICAZIONE A MEZZO P.E.C.

**Art. 137, comma 7, c.p.c. (così come modificato dal D.Lgs. 149/2022):**

L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato **se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata** o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, **salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario.** Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione.

## DALLA FACOLTÀ ALL'OBBLIGO DELLA NOTIFICAZIONE A MEZZO P.E.C.

**Art. 149-bis, comma 1, c.p.c. (così come modificato dal D.Lgs. 149/2022):**

- L'ufficiale giudiziario **esegue la notificazione a mezzo posta elettronica certificata** o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, **quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.**

si tratta di atti notificatori tipicamente propri dell'ufficiale giudiziario (come il pignoramento presso terzi)

## DALLA FACOLTÀ ALL'OBBLIGO DELLA NOTIFICAZIONE A MEZZO P.E.C.

### **Art. 149-bis, comma 7, c.p.c. (così come introdotto dal D.Lgs. 164/2024):**

- Se la notificazione nei modi di cui al primo e al secondo comma non può essere eseguita o non ha esito positivo per **causa non imputabile** al destinatario, essa è eseguita con le altre modalità previste dalla presente sezione.
- Se la notificazione non può essere eseguita o non ha esito positivo per **causa imputabile** al destinatario, l'ufficiale giudiziario la esegue mediante inserimento dell'atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l'inserimento, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale e accessibile al destinatario. La notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento o, se anteriore, nella data in cui egli accede all'area riservata.

## L'ATTO DA NOTIFICARE

### **Art. 3-bis, comma 2, L. 53/1994:**

- Quando l'atto da notificarsi **non consiste in un documento informatico**, l'avvocato provvede ad estrarre **copia informatica** dell'atto **formato su supporto analogico**, attestandone la **conformità** con le **modalità previste dall'articolo 196-undecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie**. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata..
- In virtù del D.Lgs. 149/2022 e **dell'abrogazione degli artt. 16-bis, septies, decies e undecies, D.L. 179/2012**, il precedente riferimento all'art. 16-undecies è stato sostituito dal riferimento all'art. 196-undecies, disp. att. c.p.c.

## L'ATTO DA NOTIFICARE



Documento Cartaceo  
(Copia per immagine su supporto  
informatico di documento analogico)



Documento informatico  
(Copia informatica di documento informatico  
o Duplicato informatico)

DEFINIZIONI C.A.D.  
(ART. 1)

---

**i-bis) copia informatica di documento analogico:** il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto

---

**i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico:** il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto

---

**i-quater) copia informatica di documento informatico:** il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari

---

**i-quinquies) duplicato informatico:** il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario

DEFINIZIONI C.A.D.  
(ESEMPI)

---

**i-bis) copia informatica di documento analogico:** fedele trascrizione informatica di un documento originale cartaceo tramite un software di elaborazione testi

---

**i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico:** «scansione» o «digitalizzazione» di un documento originale cartaceo

---

**i-quater) copia informatica di documento informatico:** documento informatico stampato e successivamente ri-scansionato; documento informatico firmato digitalmente e privato degli attributi informatici della firma; documento informatico convertito in altro formato rispetto all' «originale» (ad es. conversione da .pdf a .tiff); compressione di un documento informatico «originale» (in formato, ad es., .zip o .rar)

---

**i-quinquies) duplicato informatico:** documento informatico ottenuto tramite la semplice funzione di «copia» del sistema operativo; nel p.c.t. i c.d. soggetti abilitati esterni possono estrarre dai registri informatici anche duplicati di atti informatici depositati nel fascicolo telematico (potendone, così procedere, ad esempio, alla notificazione senza l'attestazione di conformità)

## DEFINIZIONI C.A.D. (ESEMPI)

Portale Servizi Telematici. Info fascicolo - Google Chrome

[https://pst.giustizia.it/PST/it/esm\\_infofascicolo.wp?actionPath=/ExtStr2/do/consultazioneregistri/sieic/det](https://pst.giustizia.it/PST/it/esm_infofascicolo.wp?actionPath=/ExtStr2/do/consultazioneregistri/sieic/det)

Dettaglio fascicolo | Documenti fascicolo | **Eventi fascicolo** | Comunicazioni/Notificazioni di Cancelleria

Dettagli	File	Tipo	Data	Depositante	Descrizione	Richiesta copie
[-]	[-] NotaiscrizioneRuolo.pdf.p7m <input checked="" type="radio"/> Duplicato informatico <input type="radio"/> Copia informatica <input type="radio"/> Impronta informatica del file	Atto introduttivo - IscrizioneRuoloPignoramento	16/09/2015			<input type="radio"/>

**Allegati:**

- PROCURA A MARGINE DEL PRECETTO.pdf.p7m
- atto di pignoramento - copia conforme.pdf.p7m
- titolo esecutivo - copia conforme.pdf.p7m
- precetto - copia conforme.pdf.p7m
- Dichiarazione di quantita - copia conforme.pdf.p7m
- DatiAtto.xml.p7m

**Richiesta copie**

Urgente

Tipo richiesta:  semplice  autentica

cartacea    Numero copie     uso documento

digitale (1 copia)

## LE ATTESTAZIONI DI CONFORMITÀ

---

**Art. 196-undecies, disp. att. c.p.c. :** L'attestazione di conformità della copia analogica, prevista dalle disposizioni del presente capo, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, congiunto materialmente alla medesima.

L'attestazione di conformità di una **copia informatica** è apposta nel medesimo documento informatico.

Nel caso previsto dal secondo comma, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

**Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.**

I soggetti che compiono le attestazioni di conformità previste dagli articoli 196 -octies , 196 -novies e 196 -decies , dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, **sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.**

---

**Art. 3-bis, comma 5, L. 53/1994:**

L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:  
[...] g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.

---

**Art. 6, L. 53/1994:**

L'avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all'articolo 5, è **considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.**

---

**Art. 18, comma 4, D.M. 44/2011:**

L'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, compie l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all'originale nella relazione di notificazione, a norma dell'articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.

---

**Art. 19-ter, Provv. Resp. DGSIA 16/04/2014 (oggi art. 27, Provv. Resp. DGSIA 07/08/2024):** Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell'art. 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 212, **l'attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF** e contiene una **sintetica descrizione del documento** di cui si sta attestando la conformità nonché il relativo **nome del file**. Il documento informatico contenente l'attestazione è **sottoscritto** dal soggetto che compie l'attestazione **con firma digitale o firma elettronica qualificata** secondo quanto previsto all'art. 12, comma 2.[...] **Se la copia informatica è destinata ad essere notificata ai sensi dell'art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, gli elementi indicati al primo comma, sono inseriti nella relazione di notificazione.**

## LE ATTESTAZIONI DI CONFORMITÀ

Occorre parlare di **Attestazioni di Conformità (al plurale)**, poiché esse si differenziano in relazione alle diverse **finalità** indicate nell'art. 19-ter, Prov. Resp. DGSIA 16/04/2014 (così come modificato ad opera del Decreto 28/12/2015, in vigore dal 09/01/2016 e oggi sostituito dall'art. 27, Prov. Resp. DGSIA 07/08/2024)

**(a) Per le copie da depositare telematicamente (art. 19-ter, comma 2):** il documento informatico contenente l'attestazione è inserito come allegato nella "busta telematica" di cui all'art. 14; i dati identificativi del documento informatico contenente l'attestazione, nonché del documento cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'art. 12, comma 1, lettera e.

**(b) Per le copie destinate alla notifica telematica (art. 19-ter, comma 3):** gli elementi indicati al primo comma, sono inseriti nella relazione di notificazione

**(c) per le copie da trasmettere come allegato a messaggi di posta elettronica certificata (art. 19-ter, comma 4):** l'attestazione di cui al primo comma è inserita come allegato al messaggio di posta elettronica certificata.

**(d) In tutti gli altri casi diversi dai precedenti (art. 19-ter, comma 5):** l'attestazione di conformità è inserita in un documento informatico in formato PDF contenente i medesimi elementi di cui al primo comma, **l'impronta del documento informatico** di cui si sta attestando la conformità e il **riferimento temporale** di cui all'art. 4 comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014. Il documento informatico contenente l'attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata.

L'impronta del documento può essere omessa in tutte le ipotesi in cui il documento informatico contenente l'attestazione di conformità è inserito, unitamente alla copia informatica del documento, in una struttura informatica idonea a garantire l'immodificabilità del suo contenuto.

## LA PROCURA ALLE LITI

**Attenzione:** il D.M. Giustizia n. 217/2023, di modifica al D.M. 44/2011, nella sua prima versione pubblicata in G.U., aveva disposto l'integrale abrogazione dell'art. 18; tuttavia, con avviso di rettifica pubblicato in G.U. n. 11 del 15.01.2024 ha chiarito che sono da considerarsi abrogati i soli primi 3 commi dell'art. 18 e non i successivi (tra cui, appunto, il comma 5 riguardante la disposizione sulla procura)

**Art. 83, comma 3, c.p.c. :** La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su **documento informatico separato sottoscritto con firma digitale** e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su **supporto cartaceo**, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la **copia informatica autenticata con firma digitale**, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.

**Art. 18, comma 5, D.M. 44/2011:**

La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.

**Dunque:**

- (a) quando la procura alle liti consta di un **documento informatico** (separato rispetto all'atto cui si riferisce), essa è firmata digitalmente e si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è allegata al messaggio di posta elettronica certificata con cui si notifici l'atto alla controparte;
- (b) quando la procura consta di una **copia per immagine di un originale analogico (cartaceo)** essa è semplicemente firmata digitalmente dall'Avvocato e tale firma digitale vale anche quale attestazione di conformità dell'atto all'originale cartaceo, senza che vi sia bisogno di una ulteriore attestazione di conformità esplicita. Anche in tale ultimo caso la procura si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è allegata al messaggio di posta elettronica certificata con cui si notifici l'atto alla controparte

## LA RELATA DI NOTIFICA

---

**Art. 3-bis, comma 5, L. 53/1994:** L'avvocato redige la relazione di notificazione su **documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata.**

La relata deve contenere:

---

il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;

---

il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;

---

il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;

---

l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;

---

l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;

---

l'attestazione di conformità di cui al comma 2.

# ESEMPIO DI RELATA DI NOTIFICA

## RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto **Avv. ██████████**, codice fiscale: ██████████, iscritta all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di ██████████ in ragione del disposto della L. 53/94 e succ. mod., quale difensore di ██████████ ██████████, in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.

## NOTIFICA

unitamente alla presente relazione i seguenti allegati:

*Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ██████████.pdf*, copia informatica estratta dal fascicolo telematico contenente atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. ██████████ e

*Procura alle liti.pdf*, copia informatica estratta dal fascicolo telematico contenente procura alle liti

a ██████████  
██████████ elettivamente domiciliata presso l'Avv. ██████████, all'indirizzo di posta elettronica certificata ██████████ estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC).

## ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 196 octies e 196 undecies, comma 3 delle disp. att. c.p.c., che gli allegati *Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ██████████.pdf*, contenente atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. ██████████ e *Procura alle liti.pdf*, contenente procura alle liti **sono conformi ai corrispondenti documenti contenuti nel fascicolo informatico** dal quale sono stati estratti.

NAPOLI, 26/06/2023

Firmato digitalmente da **Avv. ██████████**

# LA PROVA DELLA NOTIFICA TELEMATICA

## **Art. 9, commi I-bis e I-ter, L. 53/1994:**

I-bis. Qualora **non si possa procedere al deposito con modalità telematiche** dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma I, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

I-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione **e non sia possibile fornirla con modalità telematiche**, procede ai sensi del comma I-bis.

Il comma I-bis si riferisce precipuamente alla sola casistica di cui al comma I del medesimo art. 9 (ovvero al caso della notificazione di un atto di opposizione a decreto ingiuntivo o di un atto di impugnazione; il comma I-ter (introdotto con D.L. 90/2014, conv. In L. 114/2014) ha esteso la medesima regola dettata dal comma I-bis alla notificazione telematica di ogni tipo di atto processuale.

# LA PROVA DELLA NOTIFICA TELEMATICA

## PROVA TELEMATICA (REGOLA)

- Deposito telematico dell'atto notificato, in allegato al quale vanno inserite le Ricevute di Accettazione e di Avvenuta Consegna nel loro formato nativo digitale (.eml o .msg)

## PROVA CARTACEA (ECCEZIONE)

- Stampa del messaggio PEC di invio della notifica, di tutti i suoi allegati e delle ricevute di accettazione e avvenuta consegna, corredati dall'attestazione di conformità di cui all'art. 23, comma 1, C.A.D.

# LA PROVA DELLA NOTIFICA TELEMATICA

**Art. 19-bis, comma 5, Provv. Resp. DGSIA 16 aprile 2014 (oggi art. 26, Provv. Resp. DGSIA 07/08/2024)**

La trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute previste dall'articolo 3- bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell'atto notificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata **inserendo l'atto notificato all'interno della busta telematica di cui all'art 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione;** i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e.

# LA PROVA DELLA NOTIFICA TELEMATICA

## **Cassazione Civile Ordinanza n. 20214/2021**

- Solo quando non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- **La violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica, bensì la sua nullità, che pertanto può essere sanata dal raggiungimento dello scopo.**

# RICEVUTA DI ACCETTAZIONE RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA

## **Art. 6, D.P.R. 68/2005:**

Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la **ricevuta di accettazione** nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.

Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la **ricevuta di avvenuta consegna**.

**La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.**

La ricevuta di avvenuta consegna può contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato secondo quanto specificato dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.

**La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario.**

# RICEVUTA DI ACCETTAZIONE RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA

**Art. 18, comma 6, D.M. 44/2011:**

**La ricevuta di avvenuta consegna** prevista dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 è **quella completa**, di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

# RICEVUTA DI ACCETTAZIONE RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA

## **Art. 9, D.P.R. 68/2005:**

**Le ricevute** rilasciate dai gestori di posta elettronica certificata **sono sottoscritte** dai medesimi **mediante una firma elettronica avanzata** ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera dd), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, generata automaticamente dal sistema di posta elettronica e basata su chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente di rendere manifesta la provenienza, assicurare l'integrità e l'autenticità delle ricevute stesse secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.

**La busta di trasporto è sottoscritta** con una **firma elettronica di cui al comma 1** che garantisce la provenienza, l'integrità e l'autenticità del messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.

# RICEVUTA DI ACCETTAZIONE RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA

**Cass., Sez. I, 21 luglio 2016, n. 15035:**

«la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella “certezza pubblica” propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, atteso che, da un lato, atti dotati di siffatta speciale efficacia, incidendo sulle libertà costituzionali e sull'autonomia privata, costituiscono un numero chiuso e non sono suscettibili di estensione analogica e, dall'altro, l'art. 16 del d.m. n. 44 del 2011 si esprime in termini di “opponibilità ai terzi ovvero di semplice “prova” dell'avvenuta consegna del messaggio, e ciò tanto più che le attestazioni rilasciate dal gestore del servizio di posta elettronica certificata, a differenza di quelle apposte sull'avviso di ricevimento dall'agente postale nelle notifiche a mezzo posta, aventi fede privilegiata, non si fondano su un'attività allo stesso delegata dall'ufficiale giudiziario.».

# RICEVUTA DI ACCETTAZIONE RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA

## ***Art. 3-bis, comma 3, L. 53/1994:***

La notifica si perfeziona, **per il soggetto notificante**, nel momento in cui viene generata la **ricevuta di accettazione** prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, **per il destinatario**, nel momento in cui viene generata la ricevuta di **avvenuta consegna** prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, fermo quanto previsto dall'art. 147, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile

TEMPO DELLE  
NOTIFICHE  
TELEMATICHE

**Art. 147, commi 2 e 3, c.p.c., così come innovati dal D.Lgs. 149/2022:**

[...]

Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari.

Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. **Se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.**

*cf.* Corte costituzionale, Sentenza 9 aprile 2019, n. 7512

# LA VERIFICA DELLA NOTIFICA TELEMATICA

Tipo	Nome file	Dimensione
Ricevuta di accettazione notifica in proprio	accettazione notifica.eml	17035
Ricevuta di avvenuta/mancata consegna notifica in proprio	consegna notifica.eml	711608
Dati atto	DatiAtto-00000292-2022041243629283080.xml.p7m	1440

Allegati dell'atto (3)

# LA VERIFICA DELLA NOTIFICA TELEMATICA

The screenshot displays a legal software interface. The main window is titled "FASCICOLO 21538/2014 - [redacted] contro [redacted] - Prossima udienza:". The interface includes a toolbar with icons for "Presentante", "1/1", "Soccorso", "Annotazioni", "Aggiorna fascicolo", "Aggiorna documenti", "Condivisione fascicolo", "Condividi al collegio", "Assistenti", "Cifratura", "Visto", "Deposito multiplo", and "Nuovo documento". Below the toolbar are tabs for "Generale", "Dati Lavorazione", "Storico", "Eventi Procedura", "Com./Not. di Cancelleria", and "Udienze".

The left sidebar shows a tree view under "VISTA PER PARTI" for "FASCICOLO 21538/2014 (6)". The tree includes:

- Parte Attrice (3)
  - [AP] Produzione Documenti Richiesti (06/10/2014)
  - [AP] Ricorso Decreto Ingintivo (28/07/2014 18:27)
  - [AP] Istanza Generica (26/11/2014 20:03)
- Parte Convenuta (0)
- Parte Chiamata (0)
- Parte Intervenuta (0)
- Altre Parti (0)
- Atti del processo (3)
  - Ordinanza (13/09/2014 08:08)
  - Decreto Ingintivo (08/10/2014 08:56)
  - Decreto (04/12/2014 12:13)
- Provvedimenti in scrittura


The main document viewer shows a file named "Consegna.eml" with a list of attachments:

- PEC - avvenuta consegna
  - 1 Ricorso per decreto ingintivo [redacted].pdf
  - 2 Procura.pdf
  - 3 decreto 6461-2014.pdf
  - 4 Relata di notifica.pdf

At the bottom of the viewer, there are buttons for "Apri PEC" and "mostra pannello di confronto".

At the bottom left of the screenshot, the text "[AP] Istanza Generica (26/11/2014 20:03)" is visible.

# LA VERIFICA DELLA NOTIFICA TELEMATICA



ACCETTAZIONE: notificazione eseguita ai sensi dell'art. 3 bis L. 53/1994 - Messaggio (HTML)

File **Messaggio** Guida Cosa vuoi fare?

🗑️ 📧 📄 ↶ ↷ ⚡ Crea nuova 📧 Segna come da leggere 🗑️ 📧 📄 🔍 Trova 🗑️ 🔍 Zoom ⋮

ACCETTAZIONE: notificazione eseguita ai sensi dell'art. 3 bis L. 53/1994

 **posta-certificata@pec.aruba.it**  
A [redacted]  
Firmato da **posta-certificata@pec.aruba.it**

👍 Rispondi Rispondi a tutti ➔ Inoltra ⋮  
martedì 20/07/2021 20:51

 (circled in red with an arrow pointing to it)

**Ricevuta di accettazione**

Il giorno 20/07/2021 alle ore 20:50:31 (+0200) il messaggio  
"notificazione eseguita ai sensi dell'art. 3 bis L. 53/1994" proveniente da [redacted]  
ed indirizzato a:  
[redacted] (posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.  
Identificativo messaggio: [redacted]

**Indicatore di Firma Elettronica della Ricevuta**

# LA VERIFICA DELLA NOTIFICA TELEMATICA


The screenshot displays an Outlook email window titled "CONSEGNA: notificazione eseguita ai sensi dell'art. 3 bis L. 53/1994 - Messaggio (Testo normale)". The interface includes a menu bar with "File", "Messaggio", and "Guida", and a ribbon with various actions like "Crea nuova", "Segna come da leggere", "Trova", and "Zoom".

The email content shows a sender "posta-certificata@twtcert.it" with a profile picture "PC". The recipient is redacted. The email is dated "martedì 20/07/2021 20:51". Two attachments are listed: "postacert.eml (559 KB) Elemento di Outlook" and "dati.cert.xml File .xml".

The main body of the email contains the following text:  
Ricevuta di avvenuta consegna  
Il giorno 20/07/2021 alle ore 20:50:35 (+0200) il messaggio  
"notificazione eseguita ai sensi dell'art. 3 bis L. 53/1994" proveniente da [redacted]  
ed indirizzato a [redacted]  
è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo messaggio: [redacted]

Red annotations include:  
- A red circle around the "postacert.eml" attachment with an arrow pointing to the text "Messaggio P.E.C. Completo recapitato presso la casella del destinatario".  
- A red circle around the recipient's name field with an arrow pointing to the text "Indicatore di Firma Elettronica della Ricevuta".

# LA VERIFICA DELLA NOTIFICA TELEMATICA



notificatione eseguita ai sensi dell'art. 3 bis L. 53/1994 - Messaggio (HTML) (Sola lettura)

File **Messaggio** Guida Cosa vuoi fare?

🗑️ 📁 📄 ↶ ↷ ➔ ⚡ Crea nuova 📧 Segna come da leggere 🗄️ 📌 📧 🔍 Trova 🔍 Zoom ⋮

notificatione eseguita ai sensi dell'art. 3 bis L. 53/1994

 **A** [Redacted] 👍 ↶ Rispondi ↶ Rispondi a tutti ➔ Inoltra ⋮ martedì 20/07/2021 20:50

**1** **2** **3**

**ATTENZIONE!** Trattasi di notificazione eseguita ai sensi dell'art. 3 bis L. 53/1994. Si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati.

# LE DIFFORMITÀ DAL MODELLO LEGALE

## **Art. 11, L. 53/1994:**

Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, **se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti** e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica.



## **Cass., SS.UU., 18 aprile 2016, n. 7665:**

«La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione [...] Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte.»



## **Cass., Sez. 6-3, 04 ottobre 2016, n. 19814:**

«l'art. 11 l. 53 del 1994, là dove commina la nullità della notificazione eseguita personalmente dall'avvocato "se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti" non intende affatto sanzionare con l'inefficacia anche le più innocue irregolarità»

# LE DIFFORMITÀ DAL MODELLO LEGALE

## SE LO SCOPO È RAGGIUNTO

- **Cass., Sez. 6 - 3, 4 ottobre 2016, n. 19814** (in tema di mancata indicazione nell'oggetto del messaggio PEC della dizione "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994");
- **Cass., Sez. 3, 19 dicembre 2016, n. 26102** (in tema di mancata sottoscrizione con firma digitale della copia informatica dell'atto originariamente formato su supporto analogico)
- **Cass., Sez. 2, 29 novembre 2018, n. 30927** (in tema di mancata indicazione dell'elenco dal quale è estratto l'indirizzo di posta elettronica del destinatario);
- **Cass. Sez. 2, 11 gennaio 2018, n. 489** (in tema di mancata indicazione del "nome del file" in sede di attestazione della conformità della copia telematica);
- **Cass., Sez. 3, 28 giugno 2018, n. 17022** (in tema di mancata indicazione della sezione, del numero e dell'anno di ruolo della causa, nell'ipotesi di notifica dell'atto in corso di procedimento).

## SE LO SCOPO NON È RAGGIUNTO

- **Cass., Sez. L., 07 ottobre 2015, n. 20072:**  
«La mancata produzione della ricevuta di avvenuta consegna della notifica a mezzo p.e.c. del ricorso per cassazione, impedendo di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio, determina quindi l'inesistenza della notificazione, con conseguente impossibilità per il giudice di disporre il rinnovo ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., in quanto la sanatoria ivi prevista è consentita nella sola ipotesi di notificazione esistente, sebbene affetta da nullità»
- **Cass., Sez. 6-I, 15 luglio 2021, n. 20214:**  
«la violazione delle forme digitali, pur non integrando la radicale inesistenza della notificazione, ne determina pur sempre la nullità (tuttavia, come di consueto, sanabile per raggiungimento dello scopo).»

## ONERI DEL DESTINATARIO DELLA NOTIFICA A MEZZO PEC

### **Onere di dotarsi degli strumenti tecnici per decodificare e leggere il messaggio PEC e i suoi allegati**

- **Cass., Sez. 6-3, 25 settembre 2017, n. 22320:**

«La notifica a mezzo PEC ex art. 3 bis della l. n. 53 del 1994 di un atto del processo - formato fin dall'inizio in forma di documento informatico - ad un legale, implica, purché soddisfatti e rispettati i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente, l'onere per il suo destinatario di dotarsi degli strumenti per decodificarla o leggerla, non potendo la funzionalità dell'attività del notificante essere rimessa alla mera discrezionalità del destinatario, salva l'allegazione e la prova del caso fortuito, come in ipotesi di malfunzionamenti del tutto incolpevoli, imprevedibili e comunque non imputabili al professionista coinvolto; peraltro, costituendo la normativa sulle notifiche telematiche la mera evoluzione della disciplina delle notificazioni tradizionali ed il suo adeguamento al mutato contesto tecnologico, l'onere in questione non può dirsi eccezionale od eccessivamente gravoso, in quanto la dotazione degli strumenti informatici integra un necessario complemento dello strumentario corrente per l'esercizio della professione.» (conf. Cass., Sez. I, 11 novembre 2021, n. 33622)

# ONERI DEL DESTINATARIO DELLA NOTIFICA A MEZZO PEC

## Onere di verificare l'eventuale saturazione della casella PEC

- **Cass., Sez. 6-I, 12 novembre 2018, n. 28864:**  
ha affermato che la gestione e la manutenzione della casella PEC non può considerarsi imputabile ad altri che al difensore titolare della casella.
- **Cass., Sez. 3, 11 febbraio 2020, n. 3164:**  
Con riferimento all'esecuzione della notificazione da parte dell'avvocato a norma dell'art. 3-bis della l. n. 53 del 1994, il disposto del comma 3 di tale norma, la dove allude, come momento di perfezionamento della notificazione dal punto di vista del destinatario, al «momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68», si presta ad essere inteso nel senso che a tale ricevuta deve equipararsi anche quella con cui l'operatore attesta l'aver rinvenuta la casella di PEC "piena". **Tanto implica che la consegna non sia potuta effettivamente avvenire (nel senso dell'inserimento nella casella del destinatario), ma giustifica che, essendo imputabile tale evento al destinatario, l'inserimento debba ritenersi come avvenuto, sì da equivalere ad una consegna effettiva.**
- **Cass., Sez. 3, 20 dicembre 2021, n. 407587 (in contrasto con la su citata Cass. 3164/2020):**  
Ove la notificazione telematica non vada a buon fine per una ragione, come nel caso, non imputabile al notificante – essendo invece addebitabile al destinatario per inadeguata gestione dello spazio di archiviazione necessario alla ricezione dei messaggi – il notificante stesso deve ritenersi abbia il più composito onere, anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, di riprendere idoneamente il procedimento notificatorio presso il domiciliatario (fisico) eletto, in un tempo adeguatamente contenuto (arg. ex Cass., Sez. U., 15/07/2016, n. 14594, che ha indicato il termine della meta di quello previsto dall'art. 325, c.p.c.)

**Contrasto rimesso alle Sezioni Unite con Ordinanza n. 32287/2023 e deciso dalle Sezioni Unite con sentenza n. 28452 del 05/11/2024**

## ONERI DEL DESTINATARIO DELLA NOTIFICA A MEZZO PEC

Cass., SS.UU., 05/11/2024, n. 28452

Nel **regime antecedente alla novella recata dal d.lgs. n. 149 del 2022**, la notificazione a mezzo PEC eseguita dall'avvocato ai sensi dell'art. 3-bis della legge n. 53 del 1994 non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell'ipotesi di saturazione della casella di PEC con messaggio di errore dalla dicitura "casella piena"), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. "RdAC"). Ne consegue che il notificante, ove debba evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, **sarà tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio** attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., **potendo così beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della originaria notificazione inviata a mezzo PEC.**

**GRAZIE**